

Ill. Dr. Giuseppe Tarantola  
Presidente  
Tribunale di Milano  
Via Freguglia, 1  
20122 MILANO

Ill. Dr. Ferdinando Ciampi  
Giudice del Registro  
Tribunale di Milano  
Via Freguglia, 1  
20122 MILANO

racc.ta a.r.  
anticipata via fax 02 54101593

Egr.Sig. Conservatore  
Dott. Gianfranco Vanzelli  
Ufficio Registro Imprese  
Via Meravigli  
20123 Milano  
anticipato via fax al n.02 85154493

Richiesta di cancellazione di registrazione ai sensi dell'art. 2191 c.c. della decisione di fusione di Banca Intesa con SanPaolo Imi ed eventualmente dell'atto di fusione tra le stesse.

Il deducente avvocato Salvo Cardillo, con studio a Milano in Galleria Passarella 2, in proprio, quale azionista di Banca Intesa e del SanPaolo Imi, nonché nell'interesse dei risparmiatori e degli investitori delle stesse, nella sua qualità di Presidente del Sindacato Consumatori e Utenti, interessato al rispetto degli statuti e della legalità da parte degli amministratori di queste due banche;

Con riferimento agli atti sopra indicati fa presente:

- che il documento denominato "statuto della società incorporante" deve intendersi in effetti come mero progetto di statuto della società post fusione;
- che l'attuale e vigente statuto di Banca Intesa, reperibile nel sito di Banca Intesa, non è stato inserito nel progetto di fusione né nel documento informativo, né allegato alla decisione di fusione e non è stato pertanto offerto all'esame degli azionisti del SanPaoloImi e di quelli di BancaIntesa;
- che L'art.2502-bis prevede che la decisione di fusione "deve essere depositata per l'iscrizione insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501-septies"  
L'art. 2501-septies indica questi documenti:

- 1) il progetto di fusione con le relazioni indicate negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies;
- 2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e il controllo contabile;
- 3) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione redatte a norma dell'articolo 2501-quater.

- che l'art.2501-ter menziona tra i documenti da integrare nel progetto di fusione al punto 2 "l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione";

- che l'art.34 di detto progetto di statuto recita:

"Anche in deroga allo Statuto che sarà vigente con l'efficacia della fusione tra Banca Intesa S.p.A. e Sanpaolo IMI S.p.A., i Consiglieri di Sorveglianza in numero di 19 saranno nominati per la prima volta, per la durata di tre esercizi, dall'Assemblea ordinaria della Società Incorporante applicando le disposizioni di cui alla presente norma transitoria.

Gli azionisti saranno invitati a depositare entro quindici giorni dall'assemblea ordinaria di Banca Intesa S.p.A. liste di candidati muniti dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente Articolo. In particolare il candidato elencato al numero 2 di ciascuna lista dovrà essere munito dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. ed essere iscritto nel registro dei revisori contabili ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio. Dei successivi candidati di ogni lista almeno tre dovranno possedere i requisiti di indipendenza previsti dal predetto Codice di Autodisciplina e due essere iscritti all'Albo dei revisori dei conti e avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio.

Per la soglia di possesso azionario necessario alla presentazione delle liste e per ogni altra modalità e requisito per la presentazione delle liste si osservano in quanto applicabili le disposizioni di cui all'art. 23 dello statuto di Banca Intesa S.p.A. vigente al momento dell'Assemblea straordinaria chiamata a approvare il progetto di fusione.

Risulteranno eletti i primi 18 candidati tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato tratto dalla lista che ha riportato il secondo maggior numero di voti. In caso di presentazione di una sola lista tutti i 19 componenti del Consiglio di Sorveglianza saranno tratti da tale lista.

Il Presidente e i due Vice Presidenti saranno nominati dall'Assemblea ordinaria con apposite deliberazioni a maggioranza relativa."

- che l'art. 37 di detto progetto di statuto dell'incorporante banca intesa recita:

Articolo 37. Disposizione finale.

In applicazione della norma transitoria contenuta nell'Articolo 34 dello Statuto, i primi Consiglieri di Sorveglianza sono stati nominati per la durata di tre esercizi dall'Assemblea ordinaria della incorporante Banca Intesa tenutasi in data [\_\_] 2006 (4) e sono entrati in carica alla data di efficacia della fusione per incorporazione in Banca Intesa

S.p.A. di Sanpaolo IMI S.p.A. e della corrispondente efficacia dello Statuto.

(la nota che segue è contenuta nel documento,NDR:)

(4) Si tratta della data dell'assemblea di fusione.

- che detta clausola, unitamente alla precedente indicata come art. n.34 nella bozza del nuovo statuto e riprodotta, quest'ultima, per intero, nell'avviso di convocazione, sono nulle perché contrarie, se non altro, alla previsione legislativa di cui all'articolo 223 bis disposizione di attuazione C.C. che prevede espressamente che le modificazioni statutarie avranno efficacia solo dal momento in cui saranno iscritte nel registro delle imprese con contestuale deposito dello statuto nella sua nuova versione";

- che sempre l' art.223 Bis disp. attuazione C.C. prevede che:

"Dalla data del 1° gennaio 2004 non possono essere iscritte nel registro delle imprese le società di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, anche se costituite anteriormente a detta data, che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi al decreto medesimo. Si applica in tale caso l'articolo 2331, quarto comma, del codice. "

- che l'assemblea straordinaria di Banca Intesa ha deliberato con un'unica votazione l'Approvazione del progetto di fusione per incorporazione in Banca Intesa S.p.A. di Sanpaolo IMI S.p.A. comportante tra l'altro:

"i) l'aumento del capitale sociale al servizio della fusione per un importo massimo complessivo di € 3.037.379.042,88;

ii) un ulteriore aumento del capitale sociale per massimi nominali € 15.835.003,08 al servizio dei piani di stock option già deliberati da Sanpaolo IMI S.p.A.;

iii) l'adozione di un nuovo testo di statuto sociale connotato, tra l'altro, dall'adozione del sistema di amministrazione e controllo dualistico. Deliberazioni inerenti e conseguenti".

- che il divieto di registrazione della clausola in parola rende non registrabile l'atto di cui è parte integrante, attesa l'unicità della delibera (in cui è contenuta) e della votazione con cui detta delibera è stata approvata dall'assemblea;

- che la sua illegittimità vizia pertanto l'intera delibera di fusione in cui è contenuta, non potendosi scorporarne una parte - quella relativa allo statuto, rispetto a quella relativa all'aumento di capitale ed alla fusione, stante l'unicità della votazione con cui è stata assunta;

- che il notaio Piergaetano Marchetti, titolare, quale notaio rogante, del controllo di legittimità, si trovava in una situazione oggettiva di conflitto di interesse, essendo amministratore (esecutivo?) delle Assicurazioni Generali spa, terzo azionista di Banca Intesa e partecipante al patto di sindacato della stessa;

- che detto notaio, nonostante fosse stato reso edotto preventivamente (come risulta dal verbale) dal deducente della non conformità allo statuto ed alla legge del comportamento del cda, così come scolpito sull'avviso di convocazione, e della invalidità della clausola transitoria che pure si pretendeva di far approvare, pure ha voluto collaborare e redigere un atto a cui probabilmente nessun suo collega si sarebbe prestato.

- che l'evidenza dell'illegittimità del comportamento degli amministratori, che hanno palesato le loro intenzioni già nell'avviso di convocazione, non giustifica ma aggrava semmai la loro responsabilità e quella dei professionisti che si sono prestati;

- che l'omessa allegazione dello statuto dell'incorporante e l'erronea denominazione della bozza del progetto di statuto, l'assurdità della pretesa di applicare contemporaneamente il vigente statuto e le clausole del futuro statuto dandogli un'efficacia addirittura retroattiva non appaiono casuali...

- che il deducente in data 5 e quindi in data 11 e 12 dicembre ha inutilmente richiesto al conservatore di Milano di rifiutare la registrazione dell'atto;

- che il conservatore avendo ricevuto in data 11/12/2006 l'atto per la registrazione vi ha provveduto in data 12 dicembre 2006;

tutto ciò premesso,

Conclude

affinché il Giudice del Registro, ai sensi dell'art. 2291 C.C., voglia disporre la cancellazione della registrazione:

1. della decisione assembleare straordinaria di BancaIntesa del 1 Dicembre 2006 avente come oggetto la fusione con SanPaoloImi;

2. dell'atto di fusione in oggetto, laddove il Conservatore di Milano, a cui detta comunicazione è contestualmente trasmessa, l'abbia registrata, in manifesta violazione dell'art. 223 bis disp.att. C.C.,

- che la legislazione vigente non prevede la possibilità di formulare da parte di un terzo la presente richiesta né conseguentemente una sua formalizzazione, dovendosi ritenere un'attività esterna su base volontaria, quasi "ad adiuvandum" dell'attività del giudice, che in ogni caso, occorrendo, la stessa verrà meglio formalizzata, prodotta e depositata.

- che analoga iniziativa è in corso a Torino e che alle procure competenti sarà richiesto di valutare se i fatti denunciati nelle due assemblee e contenuti nel documento allegato alle due delibere assembleari e denominato "Profili di responsabilità degli amministratori di Banca Intesa" possano configurare illeciti di natura penale.

Distinti saluti.

Milano, 29 Dicembre 2006

avv. Salvo Cardillo